



Marco Cuniberti
(Avvocato in Mondovì - Gruppo di Studio Privacy OPEN Dot Com)

Liceità del trattamento

diritto

WIAIP

> Liceità del trattamento (art. 6)

È uno dei principi fondamentali del GDPR.

Art. 5 (“Principi applicabili al trattamento di dati personali”), par. 1, lett. A):
i dati personali debbono essere “***trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»)***”.

Ma quando, concretamente, un trattamento può considerarsi lecito?
E cosa significa, concretamente, liceità di un trattamento?

L'art. 6 (“Liceità del trattamento”) ne stabilisce le regole generali.

> Liceità del trattamento (art. 6)

Ogni trattamento, per essere lecito, deve avere il proprio fondamento in (almeno) una idonea base giuridica.

La norma prevede le sei basi giuridiche per trattare i dati personali “comuni”.

Il titolare deve sempre valutare con attenzione quale sia la base legittima appropriata per il trattamento.

Egli non è libero di scegliere la base giuridica che preferisce, ma deve valutare quale sia quella più idonea rispetto al trattamento che intende porre in essere.

> Liceità del trattamento (art. 6)

Il GDPR non è più “consensocentrico”

Il consenso non è più la stella polare per la liceità del trattamento (salve eccezioni).

È solo una delle basi giuridiche (tutte con valenza equipollente), necessaria soltanto quando non ricorrano le altre.

> Liceità del trattamento (art. 6)

Il titolare:

- deve sempre essere in grado di dimostrare la liceità dei trattamenti (art. 24: “...il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento”).
- deve quindi avere ben chiare le condizioni di liceità delle proprie attività, che devono essere ben specificate in un piano organizzativo interno:
 - a futura memoria
 - per poterne valutare continuamente la fondatezza e la rispondenza alla realtà.

> Liceità del trattamento (art. 6)

Allo scopo può servire il registro delle attività di trattamento (art. 30 GDPR)

Il Garante, con le sue “F.A.Q.” pubblicate in data 8 Ottobre 2018, ha **suggerito** di indicare anche le basi giuridiche di ogni attività di trattamento (unitamente alle finalità).

In questo modo, il registro viene arricchito di un importante elemento di autoanalisi, così assumendo sempre più il ruolo di “pannello di controllo” delle attività di trattamento)

> Liceità del trattamento (art. 6)

Il trattamento è lecito **solo se e nella misura in cui** ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) **l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità**; (il titolare deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento)
- b) il trattamento è **necessario** all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- c) il trattamento è **necessario** per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento

> Liceità del trattamento (art. 6)

Il trattamento è lecito **solo se e nella misura in cui** ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- d) il trattamento è **necessario** per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
- e) il trattamento è **necessario** per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- f) il trattamento è **necessario** per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

> A) Il consenso dell'interessato

Deve essere libero, specifico, informato, inequivocabile e dimostrabile, per una o più specifiche finalità.

In realtà, pur essendo indicata per prima, questa condizione di liceità è da considerarsi “di chiusura”, cioè deve ricorrere in mancanza di una delle altre.

> B) L'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali

Doppia base giuridica per la liceità del trattamento, se:

- a) è necessario *“all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte”*,
- b) è necessario *“all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso”* interessato.

> C) L'adempimento di un obbligo legale del Titolare

Liceità se *“il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento”*.

Differenza dal «vecchio» art. 24 cod. privacy: ora vengono in considerazione gli obblighi legali soltanto se in capo al titolare.

L'«obbligo legale» deve essere basato sul diritto dell'Unione o di uno Stato membro”.

> D) La salvaguardia di interessi vitali

Il trattamento deve essere considerato lecito quando è necessario per proteggere un interesse essenziale per la vita dell'interessato o di un'altra persona fisica”.

Considerando 46: il trattamento fondato sull'interesse vitale di un'altra persona fisica dovrebbe avere luogo in principio unicamente quando il trattamento non può essere manifestamente fondato su un'altra base giuridica.

> E) L'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri del titolare del trattamento

La norma non distingue (novità rispetto al previgente codice privacy) tra natura pubblica o privata dei soggetti che trattano i dati.

È considerata soltanto la finalità (cioè se concerne un interesse pubblico o privato) perseguita dal trattamento.

Art. 2-quinquiesdecies cod. priv.: è condizione di liceità per i trattamenti svolti per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico che possano presentare rischi elevati, **l'autorizzazione preventiva da parte dell'Autorità Garante.**

> F) L'interesse legittimo del titolare o di terzi

Legittimo il trattamento se “è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, **a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore**”.

In un'ottica di accountability del titolare, spetta a quest'ultimo il giudizio di bilanciamento tra interesse legittimo e diritti dell'interessato (che porti ad un giudizio conclusivo di adeguatezza e legittimità), sulla base dei criteri fornitigli dal GDPR.

> F) L'interesse legittimo del titolare o di terzi

Per valutare se non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, occorre tener conto delle ragionevoli aspettative dell'interessato in base alla sua relazione con il titolare.

Ad esempio, potrebbe sussistere il legittimo interesse quando esista una relazione pertinente e appropriata tra l'interessato e il titolare del trattamento, ad esempio quando l'interessato è un cliente o è alle dipendenze del titolare.

Gli interessi dell'interessato potrebbero prevalere su quelli del titolare qualora i dati personali siano trattati in circostanze in cui gli interessati non possano ragionevolmente attendersi un ulteriore trattamento dei dati personali.

> F) L'interesse legittimo del titolare o di terzi

Può costituire legittimo interesse del titolare:

- trattare dati personali strettamente necessari a fini di prevenzione delle frodi
- trattare dati personali per finalità di marketing diretto” (ma deve essere basato su una profilazione "minima", “leggera”, cioè poco invasiva rispetto ai diritti e alle libertà degli interessati – ad esempio, un basso livello di dettaglio del profilo dell'interessato oggetto dell'attività di marketing, un basso impatto dell'attività di profilazione sull'interessato, l'assenza di discriminazione nel processo di profilazione, ecc. – nei limiti di quanto essi possano ragionevolmente attendersi).

> LICEITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PARTICOLARI (art. 9)

Il trattamento dei dati particolari è permesso solo se si verificano i casi previsti al comma 2 (ad es. se l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche).

ALTRIMENTI È VIETATO